

**Tregua fiscale**  
Calendario riscritto: suliti  
ed errori si va oltre l'estate —p.26

## Decreto Bollette Energia e Fisco

# La tregua fiscale guadagna tempo

**Definizioni agevolate.** I termini per le sanatorie su errori formali, controversie fiscali e ravvedimento speciale slittano a dopo l'estate. Si avvicina la scadenza per la rottamazione delle cartelle esattoriali: entro fine mese bisognerà presentare la domanda di adesione

**Lorenzo Lodoli  
Giovanni Parente  
Benedetto Santacroce**

La tregua fiscale guadagna tempo. Arriva, infatti, una riscrittura del calendario rispetto a molti dei termini precedentemente previsti dalla legge di Bilancio del 2023 (legge 197/2022).

Il nuovo calendario, in sostanza, rinvia diverse scadenze alla fine dell'estate, consentendo in questo modo ai contribuenti e ai professionisti che li assistono di valutare con maggiore attenzione le modalità di adesione e soprattutto di versamento. È l'orizzonte che si delinea con la parte del decreto Bollette (Dl 34/2023) dedicato al capito della tregua fiscale.

Tra le maggiori novità vi è lo spostamento delle scadenze fissate al 31 marzo che slittano al 30 settembre 2023 per il ravvedimento speciale e al 31 ottobre 2023 per la sanatoria delle irregolarità formali.

Viene altresì rinviato al 30 settembre anche il nuovo termine per aderire e versare il dovuto o la prima rata per la sanatoria delle liti tributarie pendenti. Infine viene introdotta la possibilità di definire anche gli avvisi di accertamento, di rettifica e di liquidazione non impugnati al 1° gennaio 2023 e che sono divenuti definitivi tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023.

Il tutto in un calendario che a fine mese però conferma una scadenza importante per le sanatorie della tregua fiscale: entro il 30 aprile, infatti, scadono i termini per presentare la domanda (questa volta solo telematica) per la rottamazione quater delle cartelle per i carichi affidati alla riscossione dal 1° gennaio 2000 e il 30 giugno 2022. Poi dopo la comunicazione delle somme dovute e del piano dei versamenti, i contribuenti saranno chiamati ad andare alla

cassa entro il 31 luglio per i versamento della prima o unica rata.

Il 30 aprile sarà un crocevia importante perché rappresenta la data di effettivo annullamento di tutti i carichi di importo residuo, al 1° gennaio 2023, fino a mille euro affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

### Sanatoria irregolarità formali

Tornando alle modifiche introdotte al decreto Bollette e rinviando all'altro articolo in pagina per quanto riguarda il contenzioso, slitta dal 31 marzo al 31 ottobre 2023 il termine per il versamento del dovuto o della prima rata per la sanatoria da irregolarità formali. Resta invece fissato per il 31 marzo 2024 il termine della seconda rata.

La definizione non si perfeziona solo con il pagamento, in quanto - in base a quanto stabilito dall'articolo 1, comma 168, della legge 197/2022, è necessaria anche la rimozione delle irregolarità.

Questo adempimento, come previsto dal provvedimento 27629/2023 delle Entrate (punto 2.6) deve essere effettuato entro il termine per il pagamento della seconda rata e pertanto entro il 31 marzo 2024.

Ciò significa che, per esempio, per sanare le comunicazioni delle operazioni transfrontaliere (esterometro) previste dall'articolo 1, comma 3-bis, del Dlg 127/2015 che i soggetti passivi Iva residenti o stabiliti nel territorio dello Stato sono tenuti a comunicare periodicamente all'agenzia delle Entrate, sarà necessario non solo versare per ciascun anno la sanzione di 200 euro (entro 31 ottobre 2023 o rateizzando con seconda rata al 31 marzo 2024), ma anche procedere al corretto invio e all'integrazione dei dati entro la fine di marzo 2024.

### Ravvedimento operoso speciale

Lo slittamento delle scadenze coinvolge anche il ravvedimento speciale che riguarda tutte le violazioni sulle dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2021 e ai periodi di imposta precedenti.

La scadenza del versamento e degli adempimenti collegati in questo caso passa dal 31 marzo 2023 al 30 settembre 2023 e le rate successive alla prima devono essere versate rispettivamente, entro il 31 ottobre 2023, il 30 novembre 2023, il 20 dicembre 2023, il 31 marzo 2024, il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024.

### Accertamenti

Il decreto Bollette introduce anche una nuova definizione agevolata. Gli avvisi di accertamento, gli avvisi di rettifica e di liquidazione e gli atti di recupero non impugnati e ancora impugnabili al 1° gennaio 2023, divenuti definitivi per mancata impugnazione nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, sono definibili con le stesse modalità previste dall'articolo 1, commi 180 e 181, della legge 197/2022 entro il 30 aprile 2023.

Infine, è prevista la possibilità, su istanza del contribuente, di chiedere la rideterminazione delle sanzioni per gli avvisi di accertamento e gli avvisi di rettifica e di liquidazione definiti in acquiescenza, nel periodo compreso tra il 2 gennaio e il 15 febbraio 2023, e per i quali alla data di entrata in vigore del nuovo decreto è in corso il pagamento rateale.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



**L'IMPATTO**

06901  
**14,2**

**Milioni**

La modifica del calendario per i versamenti a rate della definizione delle liti pendenti (articolo 20, comma 1, lettera a, del Dl 34/2023) comporta minori entrate per circa 14,2 milioni di euro. Un importo che, secondo le stime della relazione tecnica al provvedimento, corrispondono - nell'ipotesi prudenziale in cui tutti quelli che aderiscono alla definizione agevolata si avvarranno del pagamento rateale

06901  
- alla minore quota degli interessi (stimati applicando un tasso legale del 5%) relativi al nuovo piano di rateazione

**3,25**

**Milioni**

La modifica dei termini dei versamenti rateali per il ravvedimento speciale (articolo 19, comma 1, lettera b, del Dl 34/2023) comporta meno entrate per il 2023 per circa 3,25 milioni di euro

**Il confronto**

Le differenze tra le principali sanatorie della tregua fiscale dopo le ultime modifiche del Dl 34/2023

	ADEMPIMENTI	BENEFICI	SCADENZE	INTERESSI	RATEIZZAZIONE
<b>PRIMA DELLA VERIFICA O DELL'ACCERTAMENTO</b>					
<b>Avvisi bonari</b>	Accettare i rilevi e versare la prima rata o il dovuto entro 30 giorni dall'avviso	Sanzioni al 3%	Versamento entro 30 giorni dall'avviso	<b>3,5%</b>	20 rate trimestrali
<b>Errori formali</b>	Versamento e rimozione irregolarità nei termini	Versamento di 200 euro per anno	31-ott-23	<b>No</b>	2 rate: 31 ottobre 2023 e 31 marzo 2024
<b>Ravvedimento speciale</b>	Rimozione della violazione, pagamento imposta, interessi legali, sanzioni	Riduzione sanzioni a 1/18	30-set-23	<b>Interessi legali</b>	8 rate con scadenza della prima al 30 settembre 2023 (5)
<b>Criptoattività</b>	Regolarizzazione con istanza di emersione secondo modello delle Entrate	No redditi: sanzione ridotta dello 0,5% del valore delle attività non dichiarate per anno - Si redditi: imposta al 3,5% e sanzioni allo 0,5%	Definite da provvedimento Entrate	<b>No</b>	No
<b>DOPO LA VERIFICA O L'ACCERTAMENTO</b>					
<b>Adesione agevolata e definizione agevolata degli atti del procedimento di accertamento</b>	Pagamento degli atti a seconda dei termini. Estesa agli atti divenuti definitivi tra 2 gennaio e 15 febbraio 2023	Riduzione sanzioni a 1/18 (del minimo per l'adesione o dell'irrogato per l'acquiescenza)	Pagamento prima rata entro 20 giorni dal verbale di adesione o entro il termine per il ricorso in caso di acquiescenza (3)	<b>3,5% (4)</b>	20 rate trimestrali
<b>Omessi versamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/ mediazione (1)</b>	Integrale versamento entro il 31 marzo 2023 o comunque entro il periodo di rateizzazione delle somme dovute a titolo di imposta, senza sanzioni e interessi	Stralcio sanzioni e interessi	31-mar-23	<b>Stralciati</b>	20 rate trimestrali con scadenze successive alla prima: 30 giugno, 30 settembre, 20 dicembre, 31 marzo
<b>CONTENZIOSO</b>					
<b>Definizione liti pendenti</b>	Presentazione modello e versamento tutte le somme o la prima rata entro il 30 settembre 2023. Scomputo delle somme già versate	Stralcio sanzioni e interessi e riduzione imposte a seconda dello stato del giudizio al 1° gennaio 2023	30-set-23	<b>Stralciati</b>	20 rate (6)
<b>Conciliazione agevolata (2)</b>	Accordo conciliativo sottoscritto entro il 30 settembre 2023	Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo	30-set-23	<b>3,5% (4)</b>	20 rate trimestrali
<b>Rinuncia in Cassazione</b>	Rinuncia al giudizio in Cassazione e accordo sottoscritto entro il 30 settembre 2023 e versamento entro 20 giorni dall'accordo	Riduzione sanzioni a 1/18 del minimo	30-set-23	<b>3,5% (4)</b>	No
<b>RISCOSSIONE</b>					
<b>Rottamazione quater</b>	30 aprile 2023 presentazione domanda - 31 luglio 2023 pagamento prima rata o intero	Stralcio sanzioni interessi e aggio	30-apr-23	<b>Stralciati</b>	18 rate (7)
<b>Stralcio dei carichi fino a mille euro</b>	Automatico stralcio da parte dell'agente della riscossione entro il 30 aprile 2023	Stralcio complessivo	30-apr-23	<b>Stralciati</b>	No

Note: (1) La sanatoria ricomprende anche gli omessi versamenti di rate da conciliazione giudiziale. (2) Sono definibili anche le controvversie pendenti al 15 febbraio 2023 innanzi alle Corti di giustizia tributarie. (3) Gli atti divenuti definitivi tra 2 gennaio e 15 febbraio 2023 sono definibili entro il 30 aprile 2023. (4) Importo in base al Dm 21 maggio 2009. (5) Le scadenze successive: 31 ottobre 2023, 30 novembre 2023, 20 dicembre 2023, 31 marzo 2024, 30 giugno 2024, 30 settembre 2024 e 20 dicembre 2024. (6) Con scadenza 30 settembre 2023, 31 ottobre 2023 e 20 dicembre 2023 e poi 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 20 dicembre di ciascun anno. (7) Dopo la prima rata del 31 luglio 2023 e la seconda del 30 novembre 2023 le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024

